Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 18 febbraio 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2013

di **Luca Mambrin**

Entro il **28 febbraio 2014** deve essere rilasciata **ai soggetti residenti nel territorio dello Stato** percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) corrisposti nel 2013.**

Il **Cupe** deve essere rilasciato da:

- **società ed enti emittenti**, come ad esempio trust, società di capitali, di cui all'art. 73, comma 1, lettere a e b del Tuir;
- **casse incaricate** del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- **intermediari** aderenti al sistema **di deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli Spa;
- **rappresentanti fiscali in Italia** degli intermediari non residenti **aderenti** al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
- **società fiduciarie**, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- **imprese di investimento e agenti di cambio**;
- **ogni altro sostituto d'imposta** che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Da un punto di vista **oggettivo devono essere oggetto di certificazione**:

- le **somme corrisposte nell'anno 2013** a **titolo di utili** derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a **soggetti residenti in Italia**;
- i **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari** di cui all'articolo 44, comma 2, lett. a) del Tuir;
- i **proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza** di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f) del Tuir.

Relativamente ai contratti di **associazione in partecipazione** si ricorda che sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all'associato a fronte di un apporto **dell'associato di solo**

capitale o misto (capitale e lavoro); mentre si intende per contratto di **cointeressenza propria** l'apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per **contratto di cointeressenza impropria** si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.

La certificazione **non deve essere rilasciata** nel caso in cui la società abbia deliberato **la distribuzione degli utili senza l'effettivo pagamento** e, in **relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva** ai sensi dell'art.27 e 27-ter D.P.R 600/1973.

In virtù della presunzione ex art. 47 comma 1 del Tuir si considerano utili o riserve di utili anche la **distribuzione delle riserve di capitale**, ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni; in tal caso la società emittente **ha l'obbligo** di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.

I **dati contenuti nel modello Cupe** dovranno essere utilizzati **sia dal percettore dei redditi certificati per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi**, sia dal **il soggetto emittente per la compilazione del modello 770 ordinario** (quadro SK).

In merito alle modalità di tassazione dei dividendi si ricorda infatti che:

nel caso di **persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa la tassazione** dipende:

- dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società;
- dal periodo di produzione dell'utile che viene distribuito.

Le partecipazioni in soggetti Ires, **società non quotate**, si dicono **qualificate** nel caso in cui si detengano più del **20% dei diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **25%**; nel caso di **società quotate la partecipazione si definisce qualificata** nel caso in cui si detengano **più del 2% dei diritti di voto** in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al **capitale o al patrimonio superiore al 5%.**

Qualora una persona fisica detenga **un partecipazione non qualificata** deve essere operata **sull'intero utile corrisposto una ritenuta a titolo d'imposta del 20%** (nel qual caso **non deve essere rilasciata alcuna certificazione**); nel caso in cui si detengano **partecipazioni qualificate** l'utile distribuito sarà tassato al **49,72%** se **derivante da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, mentre sarà tassato **al 40% se derivante da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.**

Nel caso di **persone fisiche che agiscono nell'ambito dell'esercizio d'impresa** o di **società di persone** i **dividendi percepiti** devono essere tassati quali componenti **del reddito d'impresa nella misura del 49,72%** o del **40%** a seconda che gli utili si siano **formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (49,72%)** o utili **formati fino**

all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%).

Anche per le società di capitali gli utili percepiti devono essere tassati come **componenti di reddito** d'impresa nel **limite del 5% del dividendo incassato**.

Il **modello di certificazione da utilizzare** è quello approvato **dall'Agenzia delle Entrate con il** Provvedimento del 7 gennaio 2013**,** che si presenta suddiviso in quatto sezioni:

- la **sezione I** dove vanno riportati i **dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione**;
- la **sezione II** dove vanno indicati **i dati dell'intermediario non residente** che ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia;
- la **sezione III** con i **dati relativi al soggetto percettore degli utili e degli altri proventi equiparati**;
- la **sezione IV** dove vanno riportati i **dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati**.

Infine la sezione relativa alle **Annotazioni** deve essere utilizzata dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.